

## CASSAZIONE SS.UU. CIVILI

7 NOVEMBRE 1988

N. 5993

PRESIDENTE:

SCANZANO

ESTENSORE:

SENSALE

PARTI:

NUOVA SOCIETÀ S.R.L.

(Avv. Persichelli)

NONNO

(Avv. Siniscalchi)

**Stampa • Atti lesivi di altrui diritti • Provvedimenti d'urgenza • Competenza territoriale •**  
**Luogo in cui è posto in essere l'atto idoneo a determinare il danno**

*La competenza territoriale ad emettere i provvedimenti urgenza nel caso in cui il pregiudizio irreparabile temuto possa derivare da una pubblicazione a mezzo stampa va individuata con riferimento al luogo in cui è posta in essere l'attività dannosa e cioè la pubblicazione.*

\* Nel commentare il decreto (in questa *Rivista*, 1986, 948) che ha dato luogo al sopra esteso giudizio per regolamento di competenza si era evidenziato come il ricorrente avesse adito i « giudice di casa » il quale non era stato sfiorato dal dubbio della propria incompetenza; e si paventava il rischio che l'accoglimento di determinati criteri per l'individuazione della competenza (sempre a favore del foro del ricorrente, il quale, come in concreto era avvenuto, poteva addirittura ottenere un decreto *inaudita altera parte*) portasse ad « una giustizia divisa per feudi dove ciò non conta non è la validità della domanda ma l'appartenenza alla medesima comunità, minacciata dall'«esterno» ».

La sentenza della Cassazione fa giustizia di tali devianti orientamenti, sbarazzando il campo da equivoci che si vorrebbero ingenerare attraverso il richiamo di alcuni pseudo-precedenti della Suprema Corte in materia di lavoro. (Cass. 11 giugno 1987, n. 5121 e 15 giugno 1987, n. 526, 66) entrambi in materia di diversità del luogo attuativo del licenziamento da quello della sua deliberazione.

Se la presente sentenza forse non riuscirà a rovesciare l'ormai consolidato orientamento difforme della Pretura di Roma (v. ad esempio fra le tante decisioni 21 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 468; 15 aprile 1988, *ivi*, 1988, 458; 3 luglio 1987, *ivi*, 1987, 1007; 7 aprile 1987, *ivi*, 1987, 1025; 6 luglio 1987, *ivi*, 1987, 1039) certamente ne evidenzia la fallacità.

È solo il caso di ricordare — non essendo questa la sede per articolare una analisi compiuta della struttura del fatto illecito civile e quindi del luogo di sua perfezione — che la giurisprudenza della pretura romana sembra aver trasformato l'eccezione in una regola: cioè il criterio che si era individuato per situazioni eccezionali di pluralità di luoghi dell'evento dannoso (in genere in tema di concorrenza sleale o di conflitto di frequenze televisive) è stato applicato *sempre*, anche ad ipotesi ove era chiaramente individuabile un unico luogo di verificazione dell'evento dannoso.

Il risultato non appare confortare elementari criteri di certezza del diritto e di soggezione al giudice naturale.

V.Z.Z.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — In data 24 maggio 1986, Pasquale Nonno, direttore del quotidiano « Il Mattino » di Napoli, notificata alla s.r.l. Nuova Società un decreto emesso dal Pretore di Napoli il 20 dello stesso mese, con il quale, a seguito di ricorso del Nonno ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., era stata ordinata la pubblicazione su alcuni quotidiani e periodici, a spese della predetta società, dello stesso decreto, con il quale si dava atto che non corrispondevano a verità alcune affermazioni e notizie riguardanti il Nonno, pubblicate sul mensile « Prima » edito dalla « Nuova Società ».

All'udienza fissata nello stesso decreto per la comparizione delle parti, si costituiva la s.r.l. Nuova Società che eccepiva, indicando come competente il Pretore di Monza quale giudice del luogo ove era stampata la rivista, l'incompetenza per territorio del Pretore di Napoli e chiedeva la dichiarazione di nullità del ricorso del Nonno e del successivo provvedimento d'urgenza a seguito della mancata notificazione del detto ricorso entro il termine previsto dagli artt. 690 e 702 cod. proc. civ.

Il Pretore concedeva un nuovo termine al ricorrente per la notifica del ricorso e successivamente, con ordinanza depositata il 18 dicembre 1986, dopo essersi espressamente dichiarato competente per territorio in quanto « giudice del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso », confermava i provvedimenti emessi con il decreto del 20 maggio 1986.

Avverso questo provvedimento la s.r.l. Nuova Società ha presentato istanza di regolamento di competenza; il Nonno ha depositato memoria difensiva.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Premesso che, secondo giurisprudenza ormai costante, il ricorso per regolamento di competenza può essere proposto anche contro la decisione affermativa della propria competenza emessa dal Pretore adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. prima dell'instaurazione del giudizio di merito (v. da ultimo, sent. 22 luglio 1987, n. 6395), deve rilevarsi come la decisione della sollevata questione di competenza dipenda dalla individuazione del luogo in cui l'istante (nel procedimento d'urgenza) teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, quando tale fatto sia ravvisabile nella pubblicazione su di un periodico di una notizia o di una affermazione potenzialmente pregiudizievole per il ricorrente.

Il Pretore di Napoli, affermando che, quando il danno è connesso alla pubblicazione su di un giornale a diffusione nazionale, perde rilevanza il criterio relativo al luogo di pubblicazione in favore di quello del luogo ove svolge la sua attività lavorativa la persona « fatta oggetto di critica se tale critica inerisce al profilo professionale », ha dichiarato la propria competenza in quanto il Nonno svolge la sua attività in Napoli.

Questo orientamento, conforme a precedenti decisioni di giudici di merito puntualmente richiamate dal Nonno nella memoria difensiva, non può essere condiviso.

Questa Corte, proprio con riferimento a fattispecie identiche o simili a quella in esame, ha più volte affermato che la competenza territoriale ad emettere i provvedimenti di urgenza, nel caso in cui il pregiudizio irreparabile temuto possa derivare da una pubblicazione a mezzo stampa, va individuata con riferimento al luogo in cui è posta in essere l'attività dannosa e cioè la pubblicazione (v., tra le altre, la sent. 11 febbraio 1985, n. 1119).

Le considerazioni svolte dal Pretore e le argomentazioni prospettate dal Nonno in memoria, non sono tali da indurre ad un mutamento di tale indirizzo giurisprudenziale.

Per sostenere che si deve far riferimento, non al luogo della condotta ma a quello in cui possono verificarsi gli effetti pregiudizievoli o maggiormente pregiudizievoli (nell'ipotesi di danno « diffuso »), si pone l'accento sulla formulazione letterale dell'art. 701 (nella parte in cui richiama il luogo « in cui l'istante teme... ») e sulla necessità di adottare un'unica nozione di « fatto dannoso » per l'applicazione degli artt. 20 e 701 cod. proc. civ.

Questi argomenti non possono essere condivisi.

Il riferimento all'elemento soggettivo renderebbe il criterio di collegamento estremamente labile e incerto, finendo, in caso di « pregiudizio diffuso », col rimettere alla discrezionalità del ricorrente la scelta del giudice, che difficilmente potrebbe valutare la fondatezza o meno della valutazione soggettiva.

L'abbandono del ricordato orientamento giurisprudenziale — che pone l'accento sul luogo in cui è posto in essere l'atto idoneo a determinare il danno (v. S.U. 5 febbraio 1987, n. 1984) e appare coerente con quanto stabilito negli analoghi casi di atti di concorrenza sleale (v. sent. 1° gennaio 1987, n. 11) o comunque di distribuzione sul piano nazionale di beni illegittimamente prodotti (v. sent. 8 luglio 1986, n. 4454) — non si giustificerebbe neanche richiamando le decisioni, anche recenti (v. sent. 11 giugno 1987, n. 5121 e 15 giugno 1987, n. 5266), in tema di licenziamento o di trasferimento del lavoratore.

Tali decisioni, infatti, dopo aver individuato nella condotta dannosa un « momento deliberativo » e uno « attuativo », hanno ritenuto che la fattispecie rilevante ai fini della competenza si perfezioni soltanto con la comunicazione al lavoratore del relativo provvedimento che ne costituisce appunto l'attuazione.

Rimane, però, pur sempre costante il riferimento alla condotta (sia pure nella fase attuativa) e in relazione a una fattispecie nella quale il danno colpisce direttamente il soggetto leso e non è mediato dalla diffusione della notizia o del prodotto.

Non si verificano, in altri termini, i presupposti per una contemporanea e contestuale competenza di organi giudicanti, che non costituisce soltanto un mero inconveniente (come tale non rile-

vante in sede di interpretazione della norma), ma è chiaramente in contrasto con la *ratio* del foro speciale e inderogabile introdotto dall'art. 701 cod. proc. civ. e cioè quella di assicurare, in caso di procedimento *ante causam*, l'intervento del giudice che meglio può adottare (se necessario, *inaudita altera parte*) i provvedimenti idonei (generalmente una inibizione) ad impedire l'evento dannoso (e cioè, nei casi in esame, la diffusione della notizia o del prodotto).

Se anche il progressivo ampliamento (soprattutto ad opera della giurisprudenza dei giudici di merito) dell'ambito di applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ. può attenuare il significato pregnante di tale considerazione nelle ipotesi in cui si tratti non di impedire il danno (o il danno ulteriore) ma di eliminare, o attenuare, in via d'urgenza gli effetti pregiudizievoli già prodotti (o che non sono tali da protrarsi nel tempo), essa rimane pur sempre valida nella ricerca della *ratio* di una competenza funzionale e inderogabile.

Quanto fin qui osservato consente anche di superare il richiamo del foro, facoltativo e concorrente con altri, previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. in caso di azione di risarcimento dei danni. Tale parallelismo non può che riprendere valore soltanto quando il provvedimento d'urgenza venga richiesto dopo la instaurazione del giudizio di merito e quando cioè sono venute meno le ragioni stesse della introduzione del foro speciale ex art. 701 cod. proc. civ.; altrimenti resterebbe difficilmente comprensibile perché il legislatore non abbia attribuito al giudice competente per il merito anche la emanazione dei provvedimenti di urgenza *ante causam*.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve pertanto dichiararsi la competenza del Pretore di Monza, con la condanna del resistente al pagamento delle spese di questa fase.

P.Q.M. — La Corte dichiara la competenza del Pretore di Monza e condanna il resistente, in favore della parte istante, al pagamento delle spese di questa fase, che liquida in L. 635.000 di cui L. 600.000 per onorario di difesa.